**CONTRATTO**

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RICREATIVO E DI CUSTODIA “*MIDI\*MINI\*MEF: SPAZIO RAGAZZI*”**

**CIG 543268055B**

Il **Ministero dell’economia e delle finanze** - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione del personale, con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 97, ivi domiciliato ai fini del presente atto, in persona , nato/a a , in data , C.F. (nel prosieguo *Amministrazione*),

**e**

la società , con sede legale in iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. P. IVA , in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, (nel prosieguo *Fornitore*),

**premesso che:**

1. il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi (di seguito denominato: “DAG”) ha realizzato, fin dal 2011 un progetto volto alla conciliazione delle esigenze lavorative e familiari, concernente l’istituzione di un servizio ricreativo e di custodia, denominato “Midi\*Mini\*Mef: Spazio Ragazzi”, rivolto ai figli dei dipendenti di età compresa tra i quattro e i dodici anni, ed attivo, presso la sede centrale del Dicastero, di norma, in concomitanza con i periodi di sospensione dell’attività scolastica;
2. con la determina a contrarre n. 124621 del 31 ottobre 2013, il DAG ha stabilito di procedere all’affidamento dei servizi necessari, espletando un’indagine orientativa di mercato con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, gestita dalla Direzione per la razionalizzazione degli Immobili, la Logistica e gli Affari Generali (DRIALAG);
3. gli atti di gara a tal fine predisposti prevedevano una durata biennale, ed un importo massimo di € 198.370,00, oltre I.V.A. se applicabile;
4. a seguito del citato atto n. 124621 del 31 ottobre 2013, ottenuto il codice identificativo di gara (CIG 543268055B) la DRIALAG ha provveduto a pubblicare  sul sito istituzionale del Ministero un avviso di indagine di mercato, con il quale si è richiesto a quanti fossero intenzionati a fornire il servizio in argomento di manifestare il proprio interesse;
5. hanno risposto al bando di gara n. 3 concorrenti;
6. a fronte di tale manifestazione di interesse, l’Amministrazione ha invitato i concorrenti a formulare le proprie offerte;
7. successivamente, con provvedimento prot. n. del , è stata nominata, ai sensi dell’art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, una Commissione di valutazione;
8. la Commissione di valutazione ha espletato il proprio compito in sedute, alle quali corrispondono altrettanti verbali ed ha terminato i propri lavori in data trasmettendo al i verbali predisposti nonché la seguente graduatoria provvisoria:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome società  | Punt Tecnico | Punt Economico | Punt. Complessivo | Importo del contratto |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. con prot. n. del , è stata approvata la graduatoria provvisoria predisposta e di conseguenza è stato autorizzato l’affidamento del servizio in questione alla società con un importo complessivo di € oltre I.V.A. se applicabile;
2. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa l’integrazione di cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento delle nuove obbligazioni contrattuali, rilasciata in data 2014 dalla società , n. , per un importo di euro , pari a quanto previsto dal Disciplinare Amministrativo;
3. è stato rilasciato da parte degli Enti competenti, con esito positivo, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo alla società ;
4. il servizio in questione è disciplinato dal Regolamento prot n. 62306 del 23 maggio 2013, nonché, quanto al servizio esterno, dalla Circolare prot. n. 70205 del 10 giugno 2013;

tutto ciò premesso,

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

**Valore delle premesse e degli allegati**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: le premesse e l’offerta del Fornitore, allegata al presente contratto. Inoltre, ancorchè non allegati materialmente al presente contratto, ne costituiscono parte integrante il capitolato e il disciplinare di gara.

**Articolo 2**

**Oggetto**

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio ricreativo e di custodia “*Mini Midi Mef*”, dettagliatamente descritto nel capitolato di gara. Il servizio, sinteticamente, si articola in:

* servizio interno, svolto presso i locali dell’Amministrazione, di norma identificati nella sede centrale del Ministero dell’economia e delle finanze Via XX Settembre 97 Roma;
* servizio esterno, svolto presso il centro sportivo sito ,Via , n. .

Il contenuto del servizio è comunque dettagliatamente descritto nel capitolato di gara.

**Articolo 3**

**Durata**

Il presente contratto avrà durata biennale, a far data dalla stipula del presente contratto.

**Articolo 4**

**Utenti**

Il servizio è rivolto ai figli del personale in servizio presso l’Amministrazione, di età compresa tra i quattro ed i dodici anni. L’accesso al servizio avverrà secondo le modalità previste dal Regolamento prot. n. 62306 del 23 maggio 2013, nonché, quanto al servizio esterno, dalla Circolare prot. n. 70205 del 10 giugno 2013. Il Fornitore si impegna affinché quanto contenuto nei citati atti trovi piena attuazione.

**Articolo 5**

**Operatività del servizio**

Il servizio sarà attivo, a richiesta dell’Amministrazione, di norma, in concomitanza della sospensione dell’attività scolastica, con esclusione del sabato e dei giorni festivi.

In particolare, il servizio interno sarà prestato durante le festività pasquali, il periodo estivo, nonché le festività natalizie; il servizio esterno è, invece, limitato al periodo estivo, in genere con esclusione del mese di agosto.

L’Amministrazione comunicherà al Fornitore l’intenzione di rendere operativo il servizio, con un congruo preavviso, indicando, altresì, un calendario di massima di attivazione del servizio sia per il servizio interno che per il servizio esterno.

La data di apertura del servizio ed il relativo calendario definitivo verranno confermati dall’Amministrazione al Fornitore in tempo utile per organizzare il servizio con l’indicazione, volta per volta, del:

* numero di bambini/ragazzi che usufruiranno del servizio, sia interno che esterno;
* numero di pasti richiesto per il servizio interno;
* percorso del mezzo di trasporto per il servizio esterno.

L’Amministrazione ha facoltà di richiedere l’esecuzione delle prestazioni in oggetto anche al di fuori dei predetti periodi nonché dei locali e delle aree destinate al servizio, concordandone, di volta in volta, tempi e modalità di fruizione con il Fornitore, il quale avrà, a propria volta, facoltà di proporre all’Amministrazione la prestazione di servizi aggiuntivi a quelli previsti dal presente contratto.

1. ***Modalità di esecuzione del servizio interno.***

Il servizio sarà articolato normalmente in due turni giornalieri, uno mattutino (ore 8,30 - 13,30) ed uno pomeridiano (ore 14,00 - 18,00).

L’Amministrazione fornirà l’indicazione del numero di bambini che accederanno al servizio, sulla base delle graduatorie da essa predisposte.

In proposito, salvo quanto previsto all’art. 6, a fronte di un numero massimo di bambini ammessi al servizio, pari a quaranta per ciascun turno, dovranno essere impiegati un numero di cinque operatori. In caso di un numero di iscrizioni inferiore, il numero degli educatori dovrà essere proporzionalmente ridotto.

L’impiego eccezionale della struttura al di fuori dei turni prestabiliti deve essere richiesto dal Fornitore per iscritto, con motivata istanza, e dovrà essere autorizzato, sempre per iscritto, dall’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore la prestazione del servizio per uno solo dei turni giornalieri prestabiliti.

1. ***Modalità di esecuzione del servizio di catering collegato al servizio interno.***

Nell’ambito del servizio interno, l’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore di erogare, a favore degli utenti che ne facciano richiesta, la somministrazione del pranzo.

Qualora richiesto, il servizio dovrà essere reso nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione, durante il turno della mattina, sotto la vigilanza del personale del Fornitore.

**III . *Modalità di svolgimento del servizio esterno presso il centro sportivo.***

Il servizio esterno sarà svolto su base settimanale. Anticipatamente, rispetto a ciascuna settimana di attivazione del servizio, l’Amministrazione fornirà l’indicazione del numero di bambini (comunque non superiore a 35).

In proposito, salvo quanto previsto all’art.6, a fronte di un numero massimo di bambini ammessi al servizio pari a trentacinque dovranno essere impiegati un numero di cinque operatori. In caso di un numero di iscrizioni inferiore, il numero degli educatori dovrà essere proporzionalmente ridotto.

Il servizio esterno sarà erogato presso il centro sportivo sito in Roma Via , (di seguito: “centro sportivo”), dalle 9:30 alle ore 16:00, in aree riservate esclusivamente agli utenti del Ministero.

In questo arco di tempo, il Fornitore dovrà somministrare agli utenti il pranzo e due merende, una mattutina e l’altra pomeridiana, secondo quanto previsto nel capitolato di gara, all’interno di un’area all’uopo allestita presso il centro sportivo, ad uso esclusivo degli utenti del Ministero.

Al fine di consentire una più rapida ed agevole identificazione dei partecipanti al servizio esterno, il Fornitore dovrà consegnare a ciascun utente, la prima volta in cui il medesimo partecipa, un kit avente le caratteristiche indicate nel capitolato.

In caso di condizioni di tempo avverse, il Fornitore svolgerà attività alternative a quelle offerte nella propria proposta, negli spazi coperti a propria disposizione nel centro sportivo.

Qualora per cause oggettive, o, comunque, non imputabili al Fornitore, non fosse possibile utilizzare il centro sportivo indicato nella propria offerta, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente all’Amministrazione le ragioni che hanno determinato detta impossibilità, individuando in ogni caso un nuovo centro sportivo, che presenti le stesse caratteristiche di quello originariamente individuato. In questo caso, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere ad effettuare verifica anche *in loco* in ordine all’idoneità del nuovo centro, riservandosi, a proprio insindacabile giudizio. la possibilità di rifiutare la soluzione proposta, ricorrendone fondati motivi. In questa evenienza, il Fornitore dovrà procedere, in tempi rapidi, all’individuazione di un nuovo centro sportivo che risponda alle caratteristiche richieste.

1. ***Modalità di erogazione del servizio di trasporto.***

Il Fornitore fornisce e gestisce il servizio di trasporto dalle sedi dell’Amministrazione al centro sportivo e viceversa.

Con apposite comunicazioni, anche verbali, l’Amministrazione indicherà al Fornitore, con congruo anticipo rispetto alla prestazione del servizio, se, oltre alla sede centrale di Via XX Settembre, la navetta debba raggiungere anche la sede ministeriale di Via dei Normanni, n. 5 e/o quella di Via Casilina 1/3.

Al fine di identificare il mezzo più idoneo al trasporto, l’Amministrazione si riserva altresì di indicare, tempestivamente il numero di piccoli utenti che parteciperanno all’iniziativa.

Il servizio di trasporto dovrà essere organizzato in modo da assicurare l’arrivo presso il circolo sportivo entro le 9:30, e la partenza dallo stesso entro le ore 16:00.

Nello svolgimento dell’attività di trasporto, il Fornitore ed i soggetti di cui lo stesso si avvale, dovranno rispettare la normativa vigente, anche in tema di assicurazione, impiegando esclusivamente mezzi adeguati al trasporto dei piccoli utenti del servizio esterno.

**Articolo 6**

**Personale educativo impiegato**

In ogni turno di attivazione del servizio interno ed in ogni giorno di erogazione del quello esterno, il Fornitore deve assicurare la presenza del numero di operatori previsto, rispettando le indicazioni contenute nel capitolato circa la inderogabile presenza, nell’ambito del gruppo di lavoro impiegato, di un coordinatore e di un insegnante di lingua inglese per il servizio interno e di un coordinatore per il servizio esterno. Qualora il numero di iscritti fosse inferiore al numero massimo di utenti ammessi, il numero degli educatori sarà proporzionalmente ridotto.

In presenza di minori diversamente abili, il Fornitore ha l’obbligo di provvedere ad uniformarsi ai parametri di legge relativi al personale educativo di sostegno. In questo caso, ferme restando le risorse complessivamente da destinare all’iniziativa, l’Amministrazione qualora necessario, dispone, eccezionalmente, l’incremento del numero degli educatori impiegati, ovvero, in alternativa, riduce il numero degli utenti ammessi al servizio.

Con specifico riferimento al servizio esterno, nel caso in cui vi siano 35 bambini, il Fornitore dovrà garantire la presenza presso il centro sportivo designato di 6 (sei) educatori dalle 9.30 alle 16.00.

Con riguardo invece al servizio di trasporto, il Fornitore dovrà individuare due educatori preposti al prelevamento ed alla riconsegna dei piccoli utenti, che prenderanno in custodia i partecipanti e ne saranno responsabili per tutta la durata del viaggio dalle sedi ministeriali al centro sportivo e viceversa.

In proposito, la presenza dei due educatori dovrà essere garantita:

* dalle 9:00, fino al rientro, previsto approssimativamente per le 16.30, nel caso in il servizio di navetta sia richiesto da una sola delle sedi del Dicastero al centro sportivo e viceversa;
* dalle 8:30, fino al rientro, previsto approssimativamente per le 17:00, nel caso in cui vangano coinvolte nel tragitto più sedi del Ministero.

I 2 (due) educatori addetti alla custodia fanno parte dello staff (6 persone) che poi cura l’erogazione del servizio esterno

Il Fornitore può impiegare nel servizio solo gli operatori indicati nell’elenco presentato in sede di offerta. L’integrazione di tale elenco avrà carattere straordinario e sarà consentita solo a condizione che:

* la società rappresenti adeguatamente i motivi che determinano la richiesta formulata;
* la richiesta sia accompagnata dai curricula del personale proposto ad integrazione;
* gli operatori aggiuntivi proposti possiedano, ad insindacabile valutazione dell’Amministrazione, le stesse prerogative (titoli di studio ed esperienze professionali) vantate dal personale che andranno a sostituire o a incrementare.

Il Fornitore è comunque tenuto, in quanto possibile, ad impiegare per l’espletamento del servizio e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale al fine di garantire la continuità del servizio. Ogni variazione relativa al personale impiegato, ancorchè disposta nell’ambito del predetto elenco, dovrà essere tempestivamente comunicata e preventivamente approvata dall’Amministrazione.

**Articolo 7**

**Obblighi a carico del Fornitore**

Il servizio deve essere reso, da parte del Fornitore, e dai soggetti di cui questi si avvarrà nell’esecuzione del presente contratto, in modo diligente e puntuale, nel rispetto dei parametri di qualità, delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa di settore applicabile, dal presente contratto, dall’offerta presentata, dagli atti di gara, dai Regolamenti e dalle Circolari adottati dall’Amministrazione riguardanti l’oggetto del contratto. Nello specifico, e a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore:

* presta il servizio esclusivamente a favore degli utenti indicati dall’Amministrazione, garantendo, per il servizio esterno, l’uso esclusivo degli spazi e delle attrezzature;
* è responsabile dell’organizzazione, della direzione e del coordinamento degli operatori impiegati;
* assume tutte le responsabilità e gli oneri, anche assicurativi, relativi all’erogazione delle prestazioni oggetto del contratto;
* adotta ed osserva tutte le misure di igiene e sicurezza previste dalla vigente normativa in relazione sia a tutti i soggetti che prenderanno parte, a qualsiasi titolo, al servizio, sia ai beni impiegati nell’erogazione dello stesso;
* risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a proprio esclusivo carico ogni risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione;
* si rende disponibile ad eventuali controlli e verifiche, da parte dell’Amministrazione, sul servizio reso, nonché a richieste di incontri, anche al di fuori dell’orario di sevizio, per discutere di eventuali criticità relative allo stesso;
* tiene apposito registro su cui indica il nominativo degli educatori effettivamente impiegati nel servizio, gestendo l’elenco degli educatori che possono essere impiegati nel servizio secondo le regole esposte nel presente contratto nonché nel capitolato di gara;
* assume gli oneri retributivi, contributivi, previdenziali ed assistenziali relativamente agli Educatori impiegati, secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento;
* rispetta le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, indicando, peraltro, all’Amministrazione il nominativo del proprio responsabile della prevenzione e protezione e prendendo atto ed uniformandosi alle procedure da seguire in caso di evacuazione dei locali destinati al servizio;
* assolve a tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e rispetta le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
* sopporta tutti gli oneri tributari e fiscali relativi al contratto, che sarà soggetto ad imposta di bollo, comunque a carico del Fornitore, solo in caso d’uso, ed alla sua esecuzione;
* riceve eventuali contributi previsti in capo agli utenti nell’ambito del servizio offerto, fermo quanto previsto all’articolo 9;
* garantisce, in quanto possibile, la stabilità del personale educativo incaricato;
* prende visione ed accetta i registri e gli elenchi contenenti l’indicazione delle attrezzature e dei beni mobili presenti negli spazi adibiti al servizio interno;
* si impegna a non apportare, in alcun caso, modifiche agli impianti ed alla struttura edilizia dei locali e delle aree destinati al servizio interno;
* acquisisce e conserva, avendo cura di rispettare quanto previsto all’articolo 17, tutte le informazioni relative alle condizioni di salute di ogni utente che potrebbero avere ripercussioni sul medesimo o su qualsiasi soggetto che possa venire in contatto con lo stesso.

**Articolo 8**

**Oneri assicurativi**

Il Fornitore, con effetti dalla data di inizio del servizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 9 in tema di oneri assicurativi, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa, mantenendola in vigore per tutta la durata del contratto, un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

* Responsabilità Civile verso Terzi: per danni, compresi gli infortuni, arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione e gli utenti del servizio) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa, né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro;
* Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro: per infortuni occorsi ai prestatori di lavoro addetti all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa, né eccettuata.

**Articolo 9**

**Corrispettivi, contributi e pagamenti**

Sulla base delle indicazioni del capitolato di gara e secondo i prezzi contenuti nell’offerta del Fornitore, al presente contratto si applicano i seguenti prezzi unitari:

Tabella 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia** | **Descrizione** | **Importo** |
| Prezzo A | Costo orario unitario del personale impiegato per il servizio |  |
| Prezzo B1  | Costo unitario a settimana, per bambino utente del servizio esterno (comprensivo di accesso al circolo sportivo, pranzo, kit di riconoscimento)  |  |
| Prezzo C1 | Costo unitario del servizio di trasporto – 1 sede |  |
| Prezzo C2 | Costo unitario del servizio di trasporto – più sedi |  |
| Costo D | Costo unitario del servizio catering interno |  |

L’importo massimo del contratto è pari a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, calcolato secondo la seguente Tabella 2:

Tabella 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipologia | Numero di ore / “settimane bambino” / trasporti / pranzi ipotizzate **in un anno** | Importo |
| Prezzo A | 4.605 |  |
| Prezzo B1 | 245 |  |
| Prezzo C1 | 21 |  |
| Prezzo C2 | 14 |  |
| Prezzo D | 2.600 |  |
| TOTALE |  |  |

Tutti i suddetti costi sono al netto di I.V.A.

Le parti danno atto che l’importo di cui alla tabella 2 costituisce un massimale non superabile; nell’ambito di tale importo, l’Amministrazione non garantisce alcun impegno minimo di utilizzazione dei servizi e quindi non si definisce un livello minimo di corrispettivo.

Le parti danno atto altresì che l’importo massimo così definito non è dettagliato nelle singole tipologie di attività.

Pertanto, fermo restando i prezzi indicati nella tabella 1, l’Amministrazione potrà chiedere l’erogazione di prestazioni eccedenti le quantità ipotizzate nella tabella 2, purchè nel rispetto dell’importo massimo del contratto indicato nel presente articolo.

I pagamenti avverranno tramite accreditamento sul conto corrente dedicato indicato dal Fornitore, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Qualora l’Amministrazione chieda agli utenti di partecipare economicamente alle spese sostenute per l’erogazione del servizio, il Fornitore si impegna a ricevere direttamente dai dipendenti il contributo specificato dall’Amministrazione, concordandone con questa tempi e modalità di versamento da parte degli utenti. Ricevuti i contributi, il Fornitore scomputerà, nella prima fattura utile, il loro ammontare complessivo dai corrispettivi maturati.

Resta inteso che l’Amministrazione non risponde in alcun modo, del mancato pagamento del contributo da parte del dipendente.

Qualora il servizio non fosse reso per cause non imputabili al personale e/o agli utenti, il Fornitore dovrà restituire i contributi raccolti limitatamente ai giorni o alle settimane, per le quali non sia stata svolta la prestazione.

L’Amministrazione provvede alla liquidazione del corrispettivo dovuto al Fornitore, scomputati i contributi a carico degli utenti ammessi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, riferita al servizio prestato. Al fine della liquidazione la fattura deve essere corredata da una relazione illustrativa dell’attività svolta, dei servizi erogati e del personale impiegato, nonché da dettagliati prospetti che diano conto, distintamente per il servizio interno e per quello esterno, del corrispettivo maturato e dei contributi eventualmente corrisposti dagli utenti.

In ogni caso, resta inteso, che nulla sarà dovuto nel caso di non attivazione del servizio per uno o più giorni ovvero per una o più settimane.

**Articolo 10**

**Obblighi a carico dell’Amministrazione**

Spettano all’Amministrazione:

* il controllo sulla gestione del servizio, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi nonché alle previsioni contenute nel contratto e nell’offerta del Fornitore, allo stesso allegato;
* le comunicazioni relative alla sospensione, anche temporanea, del servizio;
* le comunicazioni relative al numero ed ai nominativi degli utenti ammessi.

**Articolo 11**

**Cauzione**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato la cauzione definitiva citata in premessa, rilasciata dalla , di importo pari ad euro

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Tale cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la sua durata, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dello stesso.

Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali di cui all’articolo 13, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.

**Articolo 12**

**Sospensione del servizio**

In caso di sopravvenute esigenze di ordine pubblico e di sicurezza, l’Amministrazione potrà unilateralmente disporre la sospensione del servizio, senza che il Fornitore possa vantare, nei confronti dell’Amministrazione, alcuna pretesa.

**Articolo 13**

**Penali**

Salvo quanto previsto all’articolo 14, per ogni mancato o inesatto adempimento, ovvero violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara e dal Contratto, l’Amministrazione avrà facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, nei confronti del Fornitore, penali commisurate alla gravità dell’inadempimento, da un minimo di Euro 250,00 a un massimo di Euro 500,00 per ogni violazione, fino a concorrenza della misura massima del 10% dell’importo contrattuale; resta impregiudicato, in ogni caso, il diritto dell’Amministrazione di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.

L’applicazione delle penali sarà comunicata al Fornitore anche via mail e il relativo ammontare potrà essere trattenuto direttamente dall’Amministrazione in occasione del primo pagamento utile ovvero conseguito escutendo la cauzione di cui all’articolo 11.

**Articolo 14**

**Risoluzione**

In caso di gravi inadempimenti, da parte del Fornitore o dei soggetti di cui lo stesso si avvale, agli obblighi e alle condizioni previsti dal presente contratto nonché dall’offerta del Fornitore, allo stesso allegato, l’Amministrazione inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando all’uopo un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa.

L’Amministrazione potrà risolvere il presente contratto, in ossequio all’articolo 1456 c.c.:

* dopo tre contestazioni di inadempimento contrattuale, ovvero a seguito di una violazione grave;
* nel caso in cui il comportamento negligente, doloso o colposo, del personale impiegato dal Fornitore arrechi danni agli utenti del servizio sia interno che esterno;
* nell’ipotesi di sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta, ferma restando l’applicazione dell’articolo 13;
* nell’eventualità in cui il Fornitore non rispetti gli orari di erogazione del servizio ovvero non fornisca le prestazioni richieste dall’Amministrazione, ai sensi degli articoli 5 e 6;
* nel caso di grave danno arrecato all’immagine dell’Amministrazione;
* qualora il Fornitore non risultasse in regola con gli obblighi specificamente indicati agli articoli 7 e 11;
* nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi in precedenza indicati, non spetta al Fornitore alcun indennizzo e l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione a titolo di penale, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

**Articolo 15**

**Recesso**

L’Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

* giusta causa;
* reiterati inadempimenti da parte del Fornitore e dei soggetti di cui lo stesso si avvale, anche se non gravi.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo concernenti il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere, in tutto o in parte, unilateralmente dal presente contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al corrispettivo per il servizio prestato, purché correttamente eseguito, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e /o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c..

**Articolo 16**

**Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra Fornitore e l’Amministrazione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**Articolo 17**

# Riservatezza

Il Fornitore ed i soggetti di cui lo stesso si avvale hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare ed appalti.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 18, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della Privacy).

**Articolo 18**

# Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’articolo 7 della citata normativa.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

**Articolo 19**

**Divieto di cessione**

E’ fatto divieto al fornitore di cedere il presente contratto.

**Articolo 20**

**Disposizioni antimafia**

Il Fornitore prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, accertandone il rispetto anche da parte dei soggetti di cui lo stesso si avvale nell’erogazione del servizio esterno.

Lo stesso si impegna a comunicare immediatamente all’amministrazione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

* eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della società ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti dell’organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto, ovvero a carico dei medesimi soggetti delle società di cui lo stesso si avvale;
* ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%;
* ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

**Articolo 21**

**Clausola finale**

Il Fornitore si obbliga ad osservare e fare osservare ai soggetti di cui si avvale le disposizioni contenute nel Regolamento prot n. 62306 del 23 maggio 2013, nonché, quanto al servizio esterno, nella Circolare prot. n. 70205 del 10 giugno 2013, o comunque dei Regolamenti e delle circolari *pro tempora* vigenti.

L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o l’inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, con conseguente piena riserva di farli valere nei limiti della prescrizione.

 Roma, lì

|  |  |
| --- | --- |
| Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi Direzione del personale | IL FORNITORE |
|  | Il legale rappresentante |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cc.c., il Fornitore approva, dopo averne preso visione, quanto contenuto nelle seguenti clausole del contratto:

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Articolo 2 – Oggetto

Articolo 4 – Utenti

Articolo 5 – Operatività del servizio

Articolo 6 – Personale educativo impegnato

Articolo 7 – Obblighi del Fornitore

Articolo 8 – Oneri assicurativi

Articolo 9 – Corrispettivi, contributi e pagamenti

Articolo 11 – Cauzione

Articolo 12 – Sospensione del servizio

Articolo 13 – Penali

Articolo 14 – Risoluzione

Articolo 15 – Recesso

Articolo 16 – Foro competente

Articolo 17 – Riservatezza

# Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 – Divieto di cessione

Articolo 20 – Disposizioni antimafia

Articolo 21 – Clausola finale

|  |  |
| --- | --- |
|  | IL FORNITORE |
|  | Il legale rappresentante |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |